

REGOLAMENTO LIOY: INTEGRAZIONE

TITOLO II, art. 37, I punti n. 5,6,7,8 e Tab A, dell'art. 37, Titolo II del Regolamento sono integralmente sostituiti dai seguenti punti

TITOLO II° GLI STUDENTI, I GENITORI E IL PERSONALE NON DOCENTE

CAPO I°: gli studenti

Art. 37.- Regolamento di disciplina degli Studenti approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/09/2007- modificato dallo stesso Consiglio il 6/10/2008, sulla base del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007.

1. PRINCIPI GENERALI
2. NORME DI COMPORTAMENTO
3. DOVERE DI FREQUENZA, ASSENZE, RITARDI, ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO
4. ASTENSIONI COLLETTIVE, OCCUPAZIONI
5. INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI
6. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
7. IMPUGNAZIONI
8. DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATA TABELLA "A"

Punti 1,2,3,4: come da Regolamento vigente

5 INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il Regolamento della scuola e la Carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti.

2. Nel pieno rispetto del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 art. 4 e 5, integrato dal D.P.R. n.235 del 21/11/2007, costituiscono mancanze disciplinari tutti quegli atti e comportamenti, che non siano adeguati a :

9. rispetto degli altri

10. regolarità nella frequenza delle lezioni
11. rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza rispetto dell'ambiente e delle attrezzature scolastiche.

3. Nei procedimenti riguardanti provvedimenti disciplinari saranno tenuti presenti i seguenti criteri generali:

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti dentro la scuola, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. In questo caso, la sorveglianza sarà garantita da personale individuato preferibilmente all'interno dell'Organo collegiale che ha comminato la sanzione.
- In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, manifestata correttamente e non lesiva dell'altrui personalità. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Si allega al presente Regolamento la tabella A, parte integrante dello stesso, a titolo esemplificativo.

6 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Contestazione di addebito

- a. Il Dirigente Scolastico, avuta informazione di comportamenti degli studenti che possono configurarsi come infrazioni disciplinari, dà immediatamente, e comunque, non oltre 5 giorni dall'informazione stessa, comunicazione scritta di avvio del procedimento disciplinare allo studente, se maggiorenne, allo studente e alla sua famiglia, se minorenni.
- b. Nella comunicazione, il cui oggetto sarà "Contestazione di addebito per avvio di un procedimento disciplinare", si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione non meno di 5 giorni prima della data della Contestazione di addebito per consentire l'esercizio del diritto di difesa.
- c. Dovrà essere inoltre individuato il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma restando la responsabilità del Provvedimento finale del Dirigente Scolastico, in esecuzione delle delibere dei competenti organi collegiali.

2. Contraddittorio a difesa

- a. Lo studente, se maggiorenne, ha facoltà di presentarsi dal Dirigente scolastico con l'assistenza di un difensore di sua fiducia; se minorenni, dovrà essere convocato assieme ad entrambi i genitori. In caso di assoluta e documentata impossibilità della presenza di entrambi i genitori, sarà sufficiente la presenza di un genitore soltanto.
- b. Della seduta verrà redatto un apposito verbale da un Segretario designato dal Dirigente e sottoscritto dal Segretario, dal Dirigente e dallo studente convenuto, se maggiorenne, dai suoi

genitori se minorenni.

c. Lo studente maggiorenne o i genitori dello studente minorenni possono sostituire la convocazione a difesa con la presentazione di memorie difensive scritte, da presentare entro la data del contraddittorio a difesa, indicata dalla Contestazione di addebito.

3. Fase decisoria

- a. Il Dirigente scolastico, entro 10 giorni dalla data del contraddittorio a difesa o dalla presentazione delle memorie difensive scritte, convoca altresì il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti per decidere l'eventuale sanzione o l'archiviazione del procedimento.
- b. Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni. Qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato il competente Consiglio di Istituto entro i successivi 10 giorni.
- c. Della seduta dell'Organo Collegiale dovrà essere redatto un verbale analitico e preciso.

3. Provvedimento finale

- a. Sulla base delle decisioni degli organi collegiali il Dirigente scolastico redigerà l'atto conclusivo di archiviazione del procedimento disciplinare o di irrogazione della sanzione. Il provvedimento dovrà contenere le motivazioni, di fatto e di diritto, che hanno portato all'archiviazione o alla determinazione dell'eventuale sanzione. Dovrà essere inoltre indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.
- b. Il provvedimento viene notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e, se minorenni, agli esercenti la potestà genitoriale.

7 IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia interno, che decide nel termine di 10 giorni. Lo stesso organo decide anche sui conflitti che sorgano in merito all'applicazione del presente Regolamento.
2. L'Organo di Garanzia è costituito da un rappresentante dei docenti, un rappresentante degli studenti, un rappresentante dei genitori ed il Dirigente Scolastico in qualità di presidente. Resta in carica per 2 anni scolastici. Il docente è designato dal C. di Istituto (su indicazione del Collegio Docenti); lo studente viene eletto dagli studenti (all'interno del Comitato studenti); il genitore viene eletto dai genitori (all'interno del Comitato genitori). È nominato su indicazione rispettivamente del Collegio dei docenti, del Comitato Studentesco e del Comitato genitori. Resta in carica per 2 anni scolastici.

3. Per ogni componente è nominato un membro supplente convocato in assenza del titolare oppure quando lo stesso, se docente abbia richiesto la sanzione, se genitore o studente sia parte in causa, o in caso di impossibilità ad intervenire. L'organo di garanzia si riunisce in presenza di tutti i 4 componenti, titolari o supplenti.

4. Di ogni incontro sarà steso un verbale ad opera di un segretario nominato dal Presidente. Le votazioni saranno a scrutinio palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La convocazione dell'Organo di garanzia sarà a cura del Presidente, in forma scritta entro tre giorni dalla data della richiesta.

8 DISPOSIZIONI FINALI

- 1.E' dovere di ciascuno rispettare e far rispettare il presente Regolamento.
- 2.Copia dello stesso è consegnata a tutte le famiglie degli studenti iscritti alle classi prime; saranno altresì comunicate tutte le eventuali successive variazioni.
- 3.L'iscrizione alla scuola ne comporta l'accettazione da parte degli studenti e dei genitori.

Tab A:

SANZIONE	INFRAZIONE	ORGANO COMPETENTE
<ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale o ammonizione scritta in classe e comunicazione alla famiglia • Comunicazione e convocazione della famiglia 	<ul style="list-style-type: none"> • Abbigliamento non decoroso, condotta e linguaggio non conformi ai principi di correttezza e buona educazione • Ritardo reiterato e/o non giustificato rispetto all'inizio delle lezioni • Assenze continue e/o non giustificate • Negligenza abituale, mancanza ai doveri, ritardata o mancata consegna degli elaborati corretti • Uso del cellulare fotocamera e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione 	docenti
Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia, con eventuale riparazione del danno	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dall'aula, dai laboratori, dalle palestre senza autorizzazione del docente • Imbrattamento di banchi, cattedre, lavagne, pareti, porte con scritte di 	Docenti Dirigente

	<p>qualsiasi genere Mancata osservanza dei richiami e delle richieste legittime di un docente o di altro personale scolastico, in relazione a comportamenti che turbano la disciplina, possono essere fonte di pericolo o contravvengono al rispetto delle norme della comunità scolastica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Violazione delle norme di sicurezza(es., sporgersi dai davanzali, lanciare oggetti dalle finestre...) • Girare per i piani senza autorizzazione del docente o in assenza del docente in classe o in altri casi di momentanea interruzione didattica 	scolastico
<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni ed eventuale riparazione del danno • Comunicazione alla famiglia e sanzione amministrativa. • Se reiterata possibile sospensione da 1 a 5 giorni. 	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento non autorizzato dalla scuola • Ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti • Danneggiamento volontario di oggetti, strumenti e strutture di proprietà della scuola o di altri • Gravi offese, verbali, nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • Violazione delle norme sul divieto di fumo in tutti i locali della scuola 	Consiglio di classe
Allontanamento dalla scuola da 6 a 10 giorni	<ul style="list-style-type: none"> • Ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti • Atti di violenza nei confronti di compagni, docenti o altro personale scolastico • Possesso, /detenzione, uso di sostanze psicotrope/stupefacenti 	Consiglio di classe
Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni	Ripetizione delle infrazioni di cui ai punti precedenti	Consiglio di classe
<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento oltre 15 giorni • Denuncia penale o querela 	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. 	Consiglio di istituto Dirigente

	<ul style="list-style-type: none"> • Spaccio di sostanze psicotrope /stupefacenti 	scolastico
Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico; nei casi più gravi con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato	In caso di recidive, di atti di violenza grave o che generano comunque elevato allarme sociale.	Consiglio di istituto Dirigente scolastico

Viene aggiunto il seguente Titolo III (“VALUTAZIONE”), Capo I (“Esami integrativi”), artt. 60 e 61:

60. Rinvio

Gli esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza sono regolati dall'art. 24 dell'OM 90 del 2001.

61. Domande

1. Gli studenti provenienti da scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, che intendono sostenere esami integrativi presso il Liceo “Lioy” devono presentare la domanda entro il 25 giugno dell'anno scolastico corrispondente, allegando un curriculum nel quale siano specificate le discipline svolte e le progettazioni seguite.

2. Un'apposita commissione, nominata dal Dirigente scolastico, esamina il curriculum presentato e stabilisce le materie e parti di materie che saranno oggetto di esame integrativo, fermo restando che l'esame stesso potrà essere sostenuto solo da alunni e candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore .

3. Nel caso di giudizio sospeso, il richiedente potrà inoltrare la domanda di esame integrativo sia per anni di corso corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo sia per l'anni di corso precedenti.